



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P.I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faiellapaganella.tn.it

Prot. n. 576/2026

Fai della Paganella, 04 febbraio 2026

OGGETTO: *Ordinanza di sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua potabile in varie vie del paese di Fai della Paganella per interventi idraulici all'interno dei pozzetti, l'esecuzione dei lavori di collegamento idrico nel pozetto di nodo, concernenti "PNRR, Missione M2, Componente C4, Investimento 4.2, riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti". CUP E38B22001630005*



ORDINANZA N. 006/2026 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Vista la richiesta dell'impresa esecutrice "3C AEdificatoria S.r.l.", per l'esecuzione dei lavori concernenti " PNRR, Missione M2, Componente C4, Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti", pervenuta in data 04.02.2026, con la quale richiede la sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua potabile per installazione dei misuratori di portata – nodo di controllo in **Via Risorgimento, dalle ore 00.00 alle ore 06.00 del giorno 05 febbraio 2026.**

Ritenuto opportuno, di dover sospendere l'erogazione del servizio di acqua potabile del Comune di Fai della Paganella per l'esecuzione dei lavori di installazione dei misuratori di portata- nodo di controllo in **Via Risorgimento**.

Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m;

Visto lo Statuto Comunale.

O R D I N A

per quanto esposto in premessa, la sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua potabile per l'esecuzione dei lavori di installazione dei misuratori di portata- nodo di controllo in **Via Risorgimento dalle ore 00.00 alle ore 06.00 dal giorno 05 febbraio 2026.**

Si incarica la ditta esecutrice dei lavori predetti, di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- osservazioni di tutte le vigenti norme antinfortunistiche;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti alla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'art.37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992n. 495.

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m., sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza è trasmessa a:

Albo Comunale; Stazione Carabinieri di Andalo; Polizia Locale dei Comuni di Cavedago - Fai della Paganella - Molveno - Spormaggiore; Ufficio Tecnico Comunale – sede; Vigili del Fuoco Volontari Fai della Paganella; Croce Bianca Paganella; Operai comunali – sede Al richiedente

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- geom. Lorena Bombardelli -

